FiberCop, tra obiezioni della Commissione e listini bloccati

Nella comunicazione degli addebiti trasmessa il 19 ottobre 2026, la Commissione europea ha contestato a KKR, primario operatore di *private equity* e di recente protagonista nel mercato Telco, di aver fornito informazioni inesatte o fuorvianti nel corso del procedimento di valutazione antitrust dell'acquisizione di NetCo (il ramo d'azienda di TIM che, come è noto, ne riunisce l'infrastruttura di rete fissa primaria, la rete secondaria di FiberCop e le relative attività *wholesale*), con particolare riguardo ai contratti di accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete secondaria.

Nel contesto dell'istruttoria avviata nell'aprile 2024, a fronte delle preoccupazioni manifestate da diversi operatori del settore in merito alla continuità e alla garanzia delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete, KKR aveva rappresentato alla Commissione, in risposta alle richieste di informazioni rivoltele *ex* art. 11 (2) del Regolamento (CE) n. 139/2004, che gli accordi di lungo periodo già in essere con gli operatori *retail* sarebbero immutati e che qualsivoglia modifica delle condizioni contrattuali ivi stabilite avrebbe richiesto il mutuo consenso delle parti. Come è noto, anche sulla base di tali rassicurazioni, con decisione del 30 maggio 2024, la Commissione ha quindi ritenuto di poter autorizzare l'operazione senza imporre condizioni o misure correttive.

Successivamente al perfezionamento dell'operazione, tuttavia, alcuni operatori hanno segnalato presunte modifiche unilaterali delle condizioni economiche applicate da FiberCop, con particolare riferimento all'incremento dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* alla banda larga; incremento che, in taluni casi, sarebbe risultato anche particolarmente significativo.

Da qui l'apertura, il 24 luglio 2025, di un'indagine formale da parte della Commissione che, a distanza di quasi quindici mesi, ha ipotizzato la presenza di un comportamento quantomeno negligente da parte dell'operatore di *private equity* nel rispondere alla richiesta d'informazioni ricevuta nel contesto del procedimento M.11386.

Tale recente sviluppo assume di certo una significativa rilevanza antitrust, considerato che l'eventuale accertamento della natura inesatta o fuorviante delle informazioni fornite potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino all'1% del fatturato complessivo

dell'impresa interessata. Tuttavia, è soprattutto sul mercato delle comunicazioni elettroniche che tale accertamento potrebbe far registrare le sue maggiori implicazioni, specie qualora la Commissione dovesse risolversi a revocare, ai sensi dell'art. 6 (3) del Regolamento (CE) n. 139/2004, la propria valutazione circa la compatibilità dell'acquisizione con il mercato comune, dando avvio ad un nuovo scrutinio il cui esito potrebbe potenzialmente portare ad uno stravolgimento del nuovo assetto regolatorio consacrato nell'Analisi di mercato pubblicata dall'AGCOM nel marzo scorso (delibera n. 58/26/CONS).

D'altro canto, tale notizia interviene in un momento di particolare complessità per il mercato dell'accesso *wholesale* alle reti di comunicazione elettronica, ove, già dall'aprile scorso, si registrano aperte frizioni tra FiberCop e i principali operatori *retail*, quali Fastweb + Vodafone, Wind Tre, Iliad, Sky Italia e la stessa TIM, legate proprio alle condizioni di accesso alla rete offerte dalla prima e la cui validazione da parte dell'AGCOM continua a risultare alquanto lontana.

Invero, dopo una prima bocciatura estiva e a oltre sei mesi dall'avvio delle attività di verifica, il 23 ottobre 2026, un comunicato stampa dell'Autorità ha reso noto come anche la nuova proposta da ultimo avanzata da FiberCop non sia risultata sufficiente a superare i profili di criticità rilevati, non consentendone, allo stato, l'approvazione.

Come chiarito dalla stessa AGCom, l'iniziativa per la formulazione di nuove condizioni economiche e tecniche di fornitura torna dunque in capo all'operatore *wholesale*, che dovrà rivedere ulteriormente i propri listini al fine di assicurarne la coerenza con i requisiti di equità e ragionevolezza stabiliti dall'Analisi di Mercato 2026.

Si apre dunque una fase molto delicata per KKR e FiberCop, chiamate a farsi carico, da un lato, di fugare i dubbi dell'Autorità europea circa la correttezza delle informazioni fornite in passato e, dall'altro, di definire nuove condizioni tariffarie non discriminatorie e pro-concorrenziali, finalmente idonee a superare le preoccupazioni dell'Autorità e degli altri operatori e, soprattutto, a promuovere la piena apertura del mercato e l'innovazione, a beneficio degli utenti finali.

Roma, 11 novembre 2026

Caiazzo Lex

Via Vittorio Veneto, 54b - 00187 Roma - Tel. +39 06 99311259 - info@caiazzolex.it - www.caiazzolex.it